

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

SERVIZIO 4.3.4 PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. MARCHE 27.5.2008 N. 9

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina – in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e della Legge Regionale Marche 27.5.2008 n. 9 - le attività di accertamento e controllo degli impianti termici presenti sul territorio di competenza della Provincia di Pesaro-Urbino, con esclusione del territorio del Comune di Pesaro e di Fano, necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le categorie di edifici e di impianti espressamente elencati all'art. 3 del D.lgs. 19.8.2005, n.192.
3. Il compito di accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione è attualmente affidato ad un organismo esterno, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del D.P.R. 26.8.1993, n. 412.

Art. 2 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico mantiene in esercizio l'impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie ai sensi della normativa vigente.
2. Le **operazioni di controllo e di manutenzione** dell'impianto termico sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 1, 2, 3 e 4, del D.lgs. 19.8.2005, n.192, che qui si riproducono:

- «1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio».

3. I **controlli di efficienza energetica** degli impianti termici sono svolti ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 5, 6 e 7, del D.lgs. 19.8.2005, n.192, con le seguenti scadenze temporali:

- «ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW».

Art. 3 (Sistema di autocertificazione)

1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante acquisizione gratuita di un bollino verde obbligatorio per tutti gli impianti/generatori termici.

2. Il bollino verde è apposto dal manutentore di fiducia di cui all'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 19.8.2005, n.192 sul rapporto di controllo tecnico, da redigersi e sottoscrivere secondo le periodicità indicate all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale Marche 27.5.2008 n. 9.

3. Il rapporto di controllo tecnico dovrà essere conforme al modello F oppure al modello G del D.lgs. 29.12.2006, n. 311, rispettivamente per gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW e per gli impianti termici di potenza inferiore a 35 kW.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di accertamento ed ispezione di cui al successivo art. 4, il rapporto di controllo tecnico, provvisto di bollino verde, dovrà essere inviato dal manutentore di fiducia alla Provincia o all'organismo affidatario, in formato cartaceo o elettronico, secondo le modalità indicate nel Protocollo di intesa prot. n. 1059/2009 sottoscritto tra la Provincia, le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

5. Conformemente a quanto previsto nel suddetto Protocollo di intesa, il termine di scadenza per la consegna del rapporto di controllo tecnico, provvisto di bollino verde, relativo sia agli impianti con potenzialità uguale o maggiore a 35 kW sia agli impianti con potenzialità inferiore a 35 kW è fissato al 31 gennaio 2010.

Sono fatte salve eventuali proroghe, di durata non superiore a 30 giorni solari, ritenute necessarie dalla Provincia.

6. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale n. 1837 del 15.12.2008, che pure costituisce parte integrante del presente Regolamento. Il valore del bollino verde è fissato in € 7 iva inclusa.

La stampa del bollino verde in forma adesiva sarà a cura della Regione Marche mentre la conservazione degli stessi sarà a cura della Provincia.

La distribuzione dei bollini verdi sarà a cura della Provincia o dell'organismo affidatario. Allo scopo di prevenire fenomeni di contraffazione, la corretta gestione dei bollini verdi numerati prevede la registrazione informatica in entrata e la registrazione degli acquirenti. Eventuali tentativi di contraffazione saranno segnalati all'autorità giudiziaria. In caso di eventuali indisponibilità la Provincia o l'organismo affidatario provvederà alla stampa di equivalenti bollini verdi numerati in triplice copia, previa intesa con la Provincia.

7. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, Allegato A, della delibera di Giunta regionale n. 1837 del 15.12.2008, per l'anno 2009 saranno ritenute valide le autocertificazioni del controllo di efficienza energetica, anche senza bollino verde, eseguite nel rispetto della tempistica prevista dal D. Lgs. 19.8.2005, n.192, complete di rapporto di controllo tecnico e versamento

effettuato precedentemente al 31 dicembre 2008. La successiva validazione dell'autocertificazione mediante apposizione del bollino verde verrà effettuata alla prima data utile di manutenzione.

Art. 4

(Accertamenti ed ispezioni degli impianti termici)

1. Conformemente a quanto previsto dall'allegato L, comma 16, del D.lgs. 19.8.2005, n.192, la Provincia o l'organismo affidatario provvederà all'**accertamento documentale** di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti.

2. Detto accertamento sarà programmato ed eseguito dalla Provincia o dall'organismo affidatario entro le scadenze temporali indicate all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale Marche 27.5.2008 n. 9.

3. Qualora ne rilevi la necessità, la Provincia o l'organismo affidatario, in seguito all'accertamento di cui ai commi precedenti, comunicherà agli utenti finali gli adeguamenti che si rendono necessari. Al responsabile dell'impianto sarà data la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante l'invio entro i termini comunicati di apposita "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di legge, allegando a detta dichiarazione attestato di versamento di € 30,00 relativo sia agli impianti con potenzialità inferiore a 35 kW sia agli impianti con potenzialità superiore a 35 kW.

4. Conformemente ai principi delineati dai precedenti articoli 2 e 3 del presente Regolamento, laddove le anomalie ed irregolarità riscontrate dalla Provincia o dall'organismo affidatario siano state rilevate dal manutentore di fiducia nel rapporto di controllo tecnico, la responsabilità sarà esclusiva del responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico.

Laddove, invece, le anomalie ed irregolarità riscontrate non siano state prontamente rilevate dal manutentore di fiducia nel rapporto di controllo tecnico, la responsabilità sarà esclusiva di quest'ultimo.

In detta eventualità, è onere del manutentore di fiducia provvedere al versamento della somma di € 30,00 di cui al precedente comma 3.

5. Conformemente all'art. 5 della L.R. Marche 27.5.2008 n. 9, la Provincia o l'organismo affidatario provvederà altresì ad effettuare annualmente **ispezioni** presso gli utenti finali, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, **su un campione di almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza**, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

6. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali la Provincia o l'organismo affidatario porrà attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e potrà programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

Art. 5

(Oneri delle attività di accertamento ed ispezione)

1. L'acquisizione del bollino verde è **gratuita per l'utente finale**. Il relativo costo sarà a carico delle imprese abilitate, conformemente a quanto previsto dal Protocollo di intesa prot. n. 1059/2009 sopra richiamato.

La procedura di acquisto da parte delle imprese prevederà il versamento del corrispettivo relativo al costo dei bollini, direttamente alla Provincia o all'organismo affidatario che su richiesta rilascerà relativa fattura.

2. Le attività di accertamento ed ispezione sono a titolo gratuito soltanto nel caso in cui il rapporto di controllo tecnico, regolarmente presentato, risulti veritiero e conforme alle prescrizioni di legge.

3. In tutti gli altri casi le attività di accertamento ed ispezione sono onerose ed i relativi costi saranno a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

4. Le tariffe per la esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, stabilite in funzione della potenzialità dell'impianto termico, sono riportate nella tabella che segue:

TIPOLOGIA IMPIANTO TERMICO		TARIFFA €
1	Controllo impianti termici di potenza inferiore a 35 kW regolarmente autocertificati	Gratuito
2	Controllo impianti termici di potenza uguale o maggiore a 35 kW regolarmente autocertificati	Gratuito
3	Controllo impianti termici di potenza inferiore a 35 kW non autocertificati	80,00
4	Controllo impianti a gas con potenzialità da 35 kW a 116 kW non autocertificati	160,00
5	Controllo impianti alimentati a gas con potenzialità superiore a 116 kW non autocertificati	200,00
6	Controllo d'ufficio 2° generatore stesso impianto non autocertificato	60,00
7	Controllo impianti alimentati a combustibile liquido con potenzialità da 35 a 350 kW non autocertificati	150,00
8	Controllo impianti alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 350 kW non autocertificati	175,00
9	Presentazione della dichiarazione di adeguamento impianto (per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW)	30,00
10	Presentazione della dichiarazione di adeguamento impianto (per impianti con potenza inferiore a 35 kW)	30,00
11	Seconda visita di controllo tecnico per mancata trasmissione della dichiarazione di adeguamento impianto di cui ai precedenti punti 9 e 10	50% della tariffa di riferimento

4. In caso di mancato versamento degli importi nei termini e modi indicati saranno attivate, dalla Provincia o parte dell'organismo affidatario, le procedure per la riscossione coattiva di quanto dovuto.

Art. 6 **(Modalità delle attività ispettive)**

1. Le ispezioni saranno effettuate previo adeguato avviso (raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, mail con rapporto di avvenuta lettura), indicante i tempi e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, all'occupante o proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; si intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione. In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

2. Qualora detta attività di ispezione della Provincia o dell'organismo affidatario non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati, da comunicarsi per iscritto o telefonicamente almeno 7 giorni prima la data programmata per la verifica, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

4. Il personale incaricato dalla Provincia o dall'organismo affidatario è dotato di tesserino di riconoscimento. Nessun importo deve essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato. La Provincia o l'organismo affidatario eseguirà l'accertamento previo appuntamento comunicato anticipatamente all'utente. Il personale della Provincia o dell'organismo affidatario è tenuto a presentarsi all'ora dell'appuntamento con una tolleranza non superiore all'ora.

Art. 7 **(Esiti delle verifiche)**

1. In caso di controllo con esito positivo, i risultati delle verifiche sono riportati sull'apposito rapporto di prova, redatto in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o a suo delegato, che ne curerà la conservazione.
2. In caso di controllo con esito negativo sul rapporto di prova sono riportate le ragioni che hanno determinato l'esito negativo del controllo stesso indicando specificamente tutti i parametri che siano risultati non conformi.
3. Al responsabile dell'impianto sarà data la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante l'invio entro i termini comunicati di apposita "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi di legge attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di legge, allegando a detta dichiarazione attestato di versamento di € 30,00 relativo sia agli impianti con potenzialità inferiore a 35 kW sia agli impianti con potenzialità superiore a 35 kW.
4. In caso di mancata trasmissione della Dichiarazione sostitutiva di cui sopra, entro i termini prestabiliti, l'ente provvederà ad effettuare un ulteriore controllo con onere a carico dell'utente pari al 50% della tariffa di riferimento, anche in tal caso, qualora venga accertato che l'utente non abbia provveduto a ripristinare l'impianto alle condizioni di legge verrà applicata una sanzione che va da un minimo di € 516,00 ad una massimo di € 2582,00 da parte della Provincia.
5. *Conformemente ai principi delineati dai precedenti articoli 2 e 3 del presente Regolamento, laddove le anomalie ed irregolarità riscontrate dalla Provincia o dall'organismo affidatario siano state rilevate dal manutentore di fiducia nel rapporto di controllo tecnico, la responsabilità sarà esclusiva del responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico. Laddove, invece, le anomalie ed irregolarità riscontrate non siano state prontamente rilevate dal manutentore di fiducia nel rapporto di controllo tecnico, la responsabilità sarà esclusiva di quest'ultimo.*
In detta eventualità, è onere del manutentore di fiducia provvedere al versamento della somma di € 30,00 di cui al precedente comma 3.

Art. 8 **(Sanzioni amministrative)**

1. Le sanzioni saranno comminate ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 19.8.2005, n.192.
2. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale, il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico il quale, ai fini delle operazioni di controllo e di efficienza energetica, non osserva le modalità previste dall'articolo 3 della L.R. Marche 27.5.2008 n. 9, è punito con la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate dalla Provincia che si avvarrà del parere tecnico della commissione istituita con apposito atto. La Provincia applica la conseguente sanzione ed introita i relativi proventi.

Art. 9 **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia, che si intendono qui richiamate.
2. In particolare, costituiscono parte integrante del presente Regolamento il Protocollo di intesa prot. n. 1059/2009 sottoscritto tra la Provincia, le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori e la delibera di Giunta regionale n. 1837 del 15.12.2008.

3. Nel caso in cui nel corso dell'attività sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici, il presente Regolamento verrà, di conseguenza, modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.